

**REGOLAMENTO PER  
L'APPLICAZIONE DEL  
TRIBUTO SUI SERVIZI  
INDIVISIBILI  
(TASI)  
IMPOSTA UNICA COMUNALE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12/04/2016.

---

## Indice

|   |    |
|---|----|
| ALLEGATO B).....  | 1  |
| ART. 1.....   | 3  |
| OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO.....                                    | 3  |
| ART. 2.....   | 3  |
| ISTITUZIONE DELLA TASI.....   | 3  |
| ART. 3.....   | 3  |
| PRESUPPOSTO E FINALITA'.....  | 3  |
| ART. 4.....   | 4  |
| SOGGETTO ATTIVO DEL TRIBUTO.....  | 4  |
| ART. 5.....   | 4  |
| SOGGETTI PASSIVI.....   | 4  |
| ART. 6.....   | 6  |
| DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE.....                               | 6  |
| ART. 7.....   | 7  |
| DECORRENZA DEL TRIBUTO.....   | 7  |
| ART. 8.....   | 7  |
| ALIQUOTE DEL TRIBUTO.....   | 7  |
| ART. 9.....   | 8  |
| DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PER GLI IMMOBILI EQUIPARATI..... | 8  |
| ART. 10.....  | 9  |
| RIDUZIONI ED ESENZIONI.....   | 9  |
| ART. 11.....  | 11 |
| SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI.....                              | 11 |
| ART. 12.....  | 12 |
| DICHIARAZIONE.....  | 12 |
| ART. 13.....  | 13 |
| VERSAMENTO DEL TRIBUTO.....   | 13 |
| ART. 14.....  | 14 |
| FUNZIONARIO RESPONSABILE.....   | 14 |
| ART. 15.....  | 14 |
| ACCERTAMENTO.....   | 14 |
| ART.16.....   | 15 |
| SANZIONI ED INTERESSI.....  | 15 |
| ART. 17.....  | 16 |
| RIMBORSI E COMPENSAZIONE.....   | 16 |
| ART. 18.....  | 17 |
| RISCOSSIONE FORZATA O A MEZZO RUOLO DEGLI IMPORTI DOVUTI AL COMUNE..... | 17 |
| ART. 19.....  | 17 |
| NORMATIVA DI RINVIO.....  | 17 |
| ART. 20.....  | 18 |
| EFFICACIA DEL REGOLAMENTO.....  | 18 |

## **ART. 1**

### **OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, l'applicazione, nel Comune di Pinerolo, del Tributi per i servizi indivisibili (TASI), che costituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 639, L. 147/2013, una delle due componenti dell'Imposta unica comunale (IUC) riferita ai servizi prestati dal Comune.

## **ART. 2**

### **ISTITUZIONE DELLA TASI**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita la TASI a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dal Comune, come individuati dal presente Regolamento.
2. L'applicazione della TASI è disciplinata dall'art.1, commi 669 - 700 della L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni e segue le modalità applicative dell'Imposta municipale propria (IMU), sulla base della disciplina dettata dalle relative norme di legge e regolamentari.
3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

## **ART. 3**

### **PRESUPPOSTO E FINALITA'**

1. Il presupposto impositivo del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di

aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definita ai fini dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1- A/8 -A/9. Ai fini dell'applicazione della TASI, per terreno agricolo, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera c, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile; per fabbricati rurali ad uso strumentale si fa riferimento all'articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133.

2. La TASI non si applica in ogni caso ai terreni, anche nel momento in cui non siano destinati allo svolgimento di attività agro-silvo-pastorale, ovvero risultino destinati ad utilizzo personale da parte del possessore o anche incolti.
3. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 11 del presente regolamento.

#### **ART. 4**

##### **SOGGETTO ATTIVO DEL TRIBUTO**

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

#### **ART. 5**

##### **SOGGETTI PASSIVI**

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 3 del presente regolamento. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota corrispondente. La restante parte deve essere corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Tale percentuale, che deve essere compresa tra il 10 % ed il 30 % ai sensi dell'art. 1 , comma 681, legge 147/2013, può essere modificata con la deliberazione di cui all'art. 8 del presente regolamento. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
2. Bis L'imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale non è dovuta nel caso in cui l'unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale dall'utilizzatore e del suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza. Tale esenzione non si applica alle unità immobiliari classificate nelle categorie A1, A8 e A/9.
3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

6. Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, soggetto passivo dell'imposta è la cooperativa stessa.
7. Nel caso di immobili di proprietà del Comune situati sul proprio territorio utilizzati da terzi soggetti, questi ultimi sono tenuti al versamento a favore del Comune della quota della TASI di competenza dell'occupante.

## **ART. 6**

### **DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).
2. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
  - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42;
  - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Le condizioni e le modalità per il riconoscimento dell'inagibilità o inabitabilità sono quelle stabilite dall'art. 10 del Regolamento per l'applicazione dell'IMU.
  - c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
    - il contratto di comodato sia registrato;
    - il comodante risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente, nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
    - il comodante non possieda altri immobili ad uso abitativo in Italia, ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune), non classificata in A/1, A/8 o A/9.

3. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso a Catasto, ed a versare la relativa imposta
4. Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore catastale attribuito all'immobile in relazione all'effettiva consistenza e destinazione d'uso dello stesso ed, in caso di difformità, provvede ad accertare l'imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente.

#### **ART. 7**

#### **DECORRENZA DEL TRIBUTO**

1. La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso.
2. Per quanto riguarda l'utilizzatore dell'immobile, l'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'occupazione o del possesso, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.
3. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
4. Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d'imposta previste dalla normativa vigente o dal presente Regolamento.

#### **ART. 8**

#### **ALIQUOTE DEL TRIBUTO**

1. L'aliquota di base del tributo è del 1 per mille e l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille.
2. L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento.
3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi individuati ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento, e dei costi degli stessi, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
4. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013.
5. Per l'anno 2016 i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, limitatamente agli immobili non esentati, possono mantenere la stessa maggiorazione TASI, nella misura applicata per l'anno 2015, in aumento rispetto all'aliquota massima di cui al comma 1) del presente articolo.
6. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.
7. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.

## **ART. 9**

### **DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PER GLI IMMOBILI EQUIPARATI**

1. Il Comune, con la deliberazione di cui all'art. 8 comma 3 del presente regolamento, può prevedere l'applicazione di una detrazione a favore dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del possessore e relative pertinenze, come individuate ai fini dell'IMU, da rapportarsi al



periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, anche graduata in base alla rendita catastale dell'immobile adibito ad abitazione. Con la medesima deliberazione è possibile prevedere detrazioni in ragione del numero di figli residenti e dimoranti abitualmente.

2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, indipendentemente dalla quota di possesso.
3. La detrazione per abitazione principale si applica anche a tutte le unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, come definite dal Regolamento per l'applicazione dell'IMU.

## **ART. 10**

### **RIDUZIONI ED ESENZIONI**

1. Il Consiglio Comunale, con la deliberazione di approvazione delle tariffe di cui al precedente art. 8 del presente regolamento, può prevedere riduzioni, stabilendone le modalità applicative, nelle seguenti ipotesi:
  - a) abitazioni con unico occupante;
  - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
  - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
  - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero e che non usufruiscano dell'agevolazione prevista per legge per i soggetti iscritti all'A.I.R.E.;
  - e) fabbricati rurali ad uso abitativo.
2. Il Consiglio Comunale, con la medesima deliberazione di cui al comma precedente, può:
  - a) prevedere riduzioni per immobili posseduti che siano rapportate alla capacità contributiva della famiglia, come attestata dall'I.S.E.E.

- b) prevedere riduzioni per i nuclei famigliari nei quali è presente un portatore di handicap.
3. A decorrere dall'anno 2015, la TASI viene applicata in misura pari ad un terzo in relazione all'unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. La riduzione ad un terzo si estende anche alle pertinenze dell'unità immobiliare che abbia i requisiti di cui al comma precedente, ove a loro volta non locate o date in comodato d'uso a terzi.
4. Sono esenti dal versamento della TASI tutti gli immobili indicati ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) dall'art. 9, comma 8 D.Lgs. 23/2011, come di seguito richiamati:
- gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  - i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;
  - i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
  - i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze
  - i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
  - i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  - gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a

condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore;

- i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi.
5. Non è altresì soggetto alla TASI, per la quota dovuta dall'occupante, l'imprenditore agricolo professionale o il coltivatore diretto che conduca un terreno edificabile di proprietà di terzi per lo svolgimento di attività agro-silvo-pastorale.
6. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988 n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%.

## **ART. 11**

### **SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI**

1. I servizi indivisibili, per i quali il tributo concorre al finanziamento dei relativi costi, sono i seguenti:
- a) Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e statistica;
  - b) Polizia municipale;
  - c) Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi;
  - d) Illuminazione pubblica e servizi connessi;
  - e) Trasporti pubblici locali e servizi connessi;
  - f) Gestione dei beni patrimoniali e demaniali;
  - g) Parchi e servizi per la tutela ambientale, del verde ed altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente;
  - h) Protezione civile;
  - i) Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona e alla famiglia;
  - l) Biblioteca, musei e pinacoteca;
  - m) Servizio necroscopico e cimiteriale.

2. Il consiglio comunale, con la deliberazione di cui al precedente art. 8 del presente Regolamento, individua i servizi che intende finanziare, specificandone i relativi costi diretti, indiretti, comuni e generali, alla cui copertura la TASI è diretta.

## **ART. 12**

### **DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, applicando le medesime disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
2. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
3. La dichiarazione, redatta sul modello ministeriale per la dichiarazione IMU, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
4. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.
6. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini della TASI in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.

## **ART. 13**

### **VERSAMENTO DEL TRIBUTO**

1. Il tributo è versato autonomamente da ogni soggetto passivo.
2. La TASI è versata alle scadenze previste per il versamento dell'IMU, ovvero in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre di ciascun anno, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate per l'anno di competenza e pubblicate entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre anzidetto si applicano le aliquote e le detrazioni in vigore per l'anno precedente.
3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo, oppure mediante apposito bollettino di conto corrente postale approvato con D.M. 23/11/2012. Gli enti non commerciali devono versare esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. I soggetti passivi effettuano il versamento del tributo alle scadenze e con le modalità previste dal presente articolo. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, inviare modelli di versamento precompilati. In ogni caso il mancato invio o il mancato ricevimento degli stessi, non rilevano ai fini dell'obbligo di versamento.
5. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascun degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
6. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 5,00. L'importo minimo è riferito all'imposta complessivamente dovuta e non all'importo delle singole rate, né ai singoli immobili. Se l'ammontare relativo

alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto deve essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo, ove la somma complessiva sia superiore al minimo di versamento. L'importo minimo di versamento si applica ad ogni singolo soggetto tenuto al versamento della TASI.

7. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
8. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti eccezionalmente effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, a condizione che l'imposta sia stata assolta totalmente per l'anno di riferimento e che siano facilmente identificabili i contitolari, anche con la collaborazione attiva del contribuente interessato.

#### **ART. 14**

#### **FUNZIONARIO RESPONSABILE**

A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

#### **ART. 15**

#### **ACCERTAMENTO**

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162 L. 296/2006, i provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o

versamenti sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

2. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Ai sensi dell'art.1, comma 693 della Legge 147/2013, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, oppure può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. L'ente può infine richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
4. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, D.Lgs. 23/2011, al Tributo sui servizi indivisibili si applica l'istituto dell'accertamento con adesione, nonché gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dal D.Lgs. 218/1997, così come disciplinati dal vigente regolamento comunale in materia.

## **ART.16**

### **SANZIONI ED INTERESSI**

1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni di cui all'art. 1, commi da 696 a 699, L.147/2013.
2. Ai sensi di tali disposizioni, le sanzioni applicabili sono le seguenti:
  - omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione: 30% del tributo o del maggiore tributo dovuto;
  - omessa presentazione della dichiarazione: sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
  - infedele dichiarazione: sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
  - mancata, incompleta o infedele risposta al questionario trasmesso dal Servizio tributi al fini dell'acquisizione di dati rilevanti per l'applicazione del

tributo, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso:  
sanzione da € 100,00 ad € 500,00.

3. Le sanzioni di cui al comma 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

## **ART. 17**

### **RIMBORSI E COMPENSAZIONE**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dalla data del versamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. In alternativa al rimborso, su specifica richiesta del contribuente, è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile, sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati applicando il tasso di interesse legale vigente determinato secondo le modalità di cui al comma 165 dell'art. 1 della L. 296/2006, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
5. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui all'art. 13 del presente Regolamento.



## **ART. 18**

### **RISCOSSIONE FORZATA O A MEZZO RUOLO DEGLI IMPORTI DOVUTI AL COMUNE**

1. In caso di mancato o parziale pagamento a seguito della notifica di avviso di accertamento, ovvero di formale richiesta di pagamento, la riscossione degli importi ancora dovuti a titolo di TASI viene effettuata dal Comune mediante esecuzione forzata, da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910 ed avvalendosi degli strumenti previsti dal Titolo II D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.
2. Rimane comunque ferma, nei casi di presumibile insolvenza del contribuente, come nei casi di persistenza dell'inadempimento da parte di soggetti nei cui confronti il Comune non ritenga opportuno procedere in proprio con l'esecuzione forzata, ovvero di impossibilità o inopportunità di procedere alla notifica dell'ingiunzione fiscale, la possibilità che la riscossione coattiva del tributo venga effettuata mediante ruolo affidato, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, all'agente per la riscossione, secondo la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificata dal D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 e successivi, ove applicabile per legge alle entrate dei Comuni.

## **ART. 19**

### **NORMATIVA DI RINVIO**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di cui alla L. 147/2013, di cui all'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

## **ART. 20**

### **EFFICACIA DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1, L. 212/2000, dal 1° gennaio 2016, stante la disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, e per effetto del disposto Decreto del Ministero dell'Interno del 1° marzo 2016.